

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1165
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo. (1597) . . . . .	1165
PRESIDENTE . . . . .	1165, 1166, 1169, 1172, 1173, 1174, 1175
SCHIRATTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1165, 1170, 1171, 1173, 1174, 1175
TREMELLONI . . . . .	1166, 1168, 1170, 1171
VANONI, <i>Ministro delle Finanze</i> . . . . .	1166, 1168, 1171, 1172, 1174, 1175
CHIOSTERGI . . . . .	1168
DUGONI . . . . .	1169, 1171, 1172
PONTI . . . . .	1169, 1171
ZERBI . . . . .	1171, 1172
PIERACCINI . . . . .	1171
FANFANI . . . . .	1173, 1174
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1175

**La seduta comincia alle 10,15.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Ceccherini, Ferreri, Montanari, Mannironi, Saggin.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo. (1597).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.

Invito il relatore, onorevole Schiratti, a svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Se si dovesse discutere intorno alla natura del disegno di legge sottoposto al nostro esame, a me sembra che si potrebbe dire che esso, più che uno scopo veramente fiscale, vuole raggiungere uno scopo di miglioramento tecnico del tributo in oggetto, vale a dire che con il disegno di legge non si tende tanto a modificare la pressione tributaria quanto a perequare la consistenza attuale del tributo distribuendo questo in una forma migliore fra tutti i contribuenti.

A rendere più chiaro questo mio concetto ritengo opportuno richiamare i precedenti.

Sino alla guerra noi avevamo il settore dei cinematografi diviso in due scaglioni: un'aliquota più bassa colpiva indiscriminatamente il primo scaglione, mentre un'aliquota più alta colpiva l'altro scaglione. Successivamente, dopo la guerra, con provvedimenti che furono sottoposti anche all'esame della nostra Commissione, i due scaglioni vennero portati a tre e successiva-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

mente ancora — se non erro nel 1948 — gli scaglioni vennero portati a quattro.

Il rendere più numerosi gli scaglioni effettivamente agevolava, non dico dal lato della pressione fiscale ma da un punto di vista tecnico, i contribuenti in quanto facilitava il passaggio di categoria di un cinematografato, cioè il passaggio da un prezzo ad un altro. Tuttavia si è ravvisato che fosse possibile ed opportuno fare un ulteriore passo innanzi perché col criterio degli scaglioni tuttora si verificano degli inconvenienti ai quali è opportuno porre rimedio.

Io penso di potervi esemplificare questi inconvenienti. Se oggi chi gestisce un cinematografo applica un prezzo netto di lire 50, con i diritti erariali il prezzo del biglietto viene ad essere di lire 57,50; se detto esercente vuole portare il prezzo (appunto per il metodo degli scaglioni) a lire 51, cioè aumentare di una sola lira il prezzo netto del biglietto, ecco che il prezzo definitivo di questo salirà a lire 66,30. Tutto ciò crea una difficoltà di passaggio da uno scaglione ad un altro e gli esercenti di cinematografi sono determinati a portare il prezzo verso il limite massimo del loro scaglione ma non a varcarlo, mentre in molte circostanze lo farebbero volentieri.

Dato questo problema, il disegno di legge ne imposta la risoluzione. Conserva, anche per un criterio di giusta agevolazione verso i cinematografi più popolari, un'aliquota fissa fino a lire 50 (vi dirò poi che riterrei opportuno proporre, come proporrò, e credo di non trovare resistenza da parte del Governo, che queste 50 lire siano portate a 60 per agevolare il più possibile i cinematografi rionali più modesti, libera naturalmente la Commissione di esprimere il suo apprezzamento) mentre da detto limite in su l'aliquota viene determinata con una formula la quale fa sì che l'aliquota stessa aumenti in forma proporzionale con l'aumentare dei prezzi. Questa formula dovrebbe funzionare, secondo il disegno di legge, sino a lire 150. Mi permetterò di proporre fino a lire 200 e mi permetterò anche di proporre che la formula, che almeno per me figura nel disegno di legge in una forma abbastanza complessa, sia semplificata; cosicché l'aliquota abbia a subire variazioni ad ogni scatto di 5 lire e questa formula funzioni, secondo quanto io vi proporrò, da 60 a 200 lire; mentre da 200 lire in su propongo un'aliquota unica del 50 per cento di tributo.

Con questi mezzi, mentre non vi è alcuna preoccupazione di favorire con agevolazioni

tributarie la categoria e non vi è nemmeno la preoccupazione di caricarla di maggiori oneri, si viene effettivamente a creare una perequazione più rispondente, da un punto di vista tecnico, e più progredita in confronto del sistema attualmente in vigore.

Per queste considerazioni io concludo con l'approvazione del disegno di legge, salvo, nell'esame degli articoli, a proporvi in forma concreta gli emendamenti cui ho già accennato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREMELLONI. Desidero fare qualche domanda perché non mi rendo conto come mai, in base ad un'aliquota che rappresenta fino al 50 per cento del prezzo del biglietto, con un introito di circa 60 miliardi annui di lire da parte dei cinematografi, lo Stato riesca ad incassare per tributi soltanto circa 6 miliardi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quest'anno si sono incassati 14 miliardi.

TREMELLONI. Il che vuol dire che lo Stato ha incassato praticamente circa il 20 per cento di questi introiti.

Ora, poiché le aliquote sono relative al 50 per cento per i biglietti superiori a 150 lire (e oggi ritengo che nei cinematografi, per lo meno delle città, il prezzo del biglietto sia superiore a lire 150), non mi rendo conto come l'introito da parte dello Stato sia così modesto, cioè sia pari, all'incirca, allo stesso ricavo fiscale che lo Stato ha su un genere essenziale come il sale, il quale, se non erro, rende 10-11 miliardi di lire.

Noi siamo di fronte veramente ad una spesa che, se non per i biglietti di taglio minore, è nettamente voluttuaria. Ho l'impressione che ci si avvii verso un periodo congiunturale nel quale il Governo chiede la delega economica proprio per cercare di stabilire i prezzi e per riassorbire i profitti congiunturali o per ridurre i consumi di carattere voluttuario. In generale, quindi, a me pare che l'aliquota dovrebbe essere molto, molto superiore; in particolare chiedo come mai avvenga questo fatto, che, cioè, la tassazione sia fatta al 30, 40, 50 per cento per la gran parte dei biglietti mentre gli introiti fiscali dello Stato si riducono circa ad un 20 per cento dell'importo dei biglietti pagati durante l'anno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione è semplice. In questo momento, il prezzo dei biglietti si aggira, salvo per poche sale di prima visione, intorno alle 150 lire nette, ciò che dà luogo all'applicazione di uno scaglione del 30 per cento. Questa legge tende

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

a permettere uno sventagliarsi dei prezzi secondo le possibilità economiche delle categorie consumatrici di questo servizio, senza che vi siano preoccupazioni fiscali.

Oggi, la valutazione che fa l'esercente nel fissare il prezzo è quella cui ha accennato il relatore onorevole Schiratti. Cioè, non si tratta per ogni cinematografo di determinare soltanto il prezzo che un determinato tipo di clientela è disposto a pagare, ma di determinare soprattutto quel prezzo che dà il massimo ricavo netto all'esercente dopo aver pagato l'imposta. Ora, un'imposta a larghi scaglioni, come quella attuale, porta a questi inconvenienti, che cioè, molte volte, il massimo ricavo netto non dà luogo al massimo pagamento dell'imposta a favore dello Stato, perché, passando dall'uno all'altro scaglione, si fanno dei salti di imposizione tali che giustificano il blocco di un prezzo netto inferiore a quello che l'esercente sarebbe disposto a chiedere se vi fosse una maggiore elasticità nel sistema di contribuzione.

Il criterio tecnico della legge consiste appunto nel permettere all'esercente di fare un calcolo per cui ad ogni spostamento di prezzo corrisponda un vantaggio netto per l'esercente, portandogli via dall'importo soltanto una parte dell'incremento di prezzo. Quindi, come formula tecnica è nettamente preferibile a quella che avevamo precedentemente.

Il relatore, onorevole Schiratti, ha espresso la speranza che il Governo accetti il suo emendamento. Abbiamo avuto lunghe discussioni e abbiamo fatto lunghi calcoli per arrivare ad una nuova formula, che il relatore ora comunicherà, la quale si può considerare conciliativa, perché l'onorevole Schiratti aveva proposto, in un primo momento, una formula più ampia, che noi non abbiamo ritenuto di poter accettare.

Perché ci sembra che questa formula, che porta il limite inferiore a 60 lire e quello superiore a 200 lire, sia accettabile? Perché uno studio accurato dell'attuale mercato dei cinematografi ci porta a questa valutazione, che i cosiddetti cinematografi di prima visione tendono tutti a praticare un prezzo superiore alle 200 lire. Quindi, rispetto a questi, la formula non porta nessuna revisione di imposta. Mentre invece i cinematografi di seconda visione tendono in questo momento a praticare tutti un prezzo inferiore alle 150 lire.

Da qui derivano due conseguenze: prima, che il cinematografo di prima visione, per la concorrenza indiretta che fa il cinematografo

di seconda visione, tende a mantenere il proprio prezzo ancora più basso di quello che forse il mercato della prima visione potrebbe consentire; seconda, che il cinematografo di seconda visione si mantiene ad un prezzo inferiore a quello che il mercato di seconda visione potrebbe consentire.

Noi abbiamo pensato che, favorendo l'avvicinarsi del prezzo della seconda visione verso le 200 lire, favoriamo contemporaneamente l'aumento del prezzo della prima visione. Tutto questo ci dovrebbe dare un gettito tributario largamente maggiore di quello che abbiamo in questo momento, così da portarlo al di sopra di quel 25 per cento che è attualmente il gettito medio dell'imposta.

Aggiungerò che, fino a poco tempo fa, vi era un certo fondato sospetto di larghe evasioni in questo settore. Dico « sospetto » perché, nonostante le verifiche fatte, abbiamo scoperto un numero limitato di evasioni.

Con legge 29 dicembre 1949, n. 958, il Parlamento ha stabilito la possibilità di stampare dei biglietti di Stato per i cinematografi; cioè i blocchi non dovrebbero più essere stampati dai singoli esercenti, bensì dall'organo che percepisce l'imposta (Società italiana autori ed editori). Attraverso questa strada, noi confidiamo di eliminare quasi del tutto la frode, la quale, in questi casi, arrivando alla contraffazione dei biglietti, sarebbe perseguita penalmente.

Questo complesso di considerazioni giustifica il provvedimento come viene elaborato, anche come promessa di maggior gettito rispetto a quello attuale, che è già abbastanza importante. Infatti, se noi confrontiamo il gettito di questo tributo in Italia rispetto al gettito in altri paesi, vediamo che non solo abbiamo le aliquote più alte di imposizione, ma abbiamo anche il gettito relativo al volume lordo degli introiti più elevato. E qui allora il problema si allargherebbe, perché involge tutto il problema delle industrie cinematografiche. I deputati sanno che, spesso, il compenso del produttore è una percentuale, e che quindi un'industria cinematografica si alimenta se i prezzi hanno un avvicinamento alla possibilità di sopportazione del consumatore che desidera frequentare gli spettacoli cinematografici. Noi siamo stati sempre criticati, per la nostra politica fiscale, come responsabili di un certo isterilimento della nostra produzione cinematografica. Il provvedimento dovrebbe venire incontro anche a questa situazione, perché permette di consentire un gettito lordo supe-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

riore; quindi un maggiore incasso per lo Stato, ed anche un maggiore gettito all'industria cinematografica prevalentemente italiana, che potrebbe così sostenersi.

Queste sono, in breve sintesi, le giustificazioni del provvedimento.

TREMELLONI. Sono grato all'onorevole ministro delle sue spiegazioni. Devo dire però che io non mi soffermavo sulla natura tecnica del provvedimento, ma piuttosto sulla politica fiscale che si intende adottare per alcuni consumi voluttuari in questo momento particolare. Ho l'impressione che, mentre in altri paesi fino ad oggi è stata vietata la costruzione di cinematografi e si è cercato di rendere questo consumo voluttuario più difficile, nel nostro paese si cerchi di facilitare l'industria cinematografica con il risultato che la spesa è superiore a quella degli altri paesi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho parlato di spesa, ma del gettito fiscale, che è superiore a quello degli altri paesi in rapporto alla spesa. Non vi è nessun paese che arrivi al 50 per cento come limite massimo della tassazione. Il gettito lordo, nel nostro paese, è inferiore a quello degli altri paesi.

TREMELLONI. Chiedo se non si intenda di pensare, in questo periodo di congiuntura, ad una politica fiscale diversa, soprattutto nei confronti di alcuni consumi voluttuari, di cui quello del cinematografo è uno tipico.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La valutazione che fa il Governo è questa: che noi abbiamo già una tassazione teorica molto elevata per questo servizio; è la più elevata del mondo. Si tratta ora di dare una organizzazione a questa tassazione, che concili l'altezza della tassazione con l'opportunità dell'industria, soprattutto dell'industria di produzione.

Sono d'accordo con l'onorevole Tremelloni che in questo dopoguerra abbiamo assistito a qualche episodio scandaloso di costruzioni di cinematografi particolarmente lussuosi. Però, posso anche dire all'onorevole Tremelloni che, proprio sulla scia dell'indignazione che ha preso tutti per qualche caso, come per il cinema di via Manzoni a Milano, si è molto restii a concedere autorizzazioni per l'apertura di nuovi cinematografi. Si deve trattare di centri completamente sprovvisti di sale cinematografiche, nel qual caso l'apertura è necessaria per ragioni, oltre che di divertimento, di cultura. Si concedono anche autorizzazioni per qualche zona dove vi sia scarsità di sale cinematografiche. Posso an-

che dire che, se la legge di delega sarà approvata, uno dei propositi del Governo è quello di proibire l'apertura di sale cinematografiche, tolti naturalmente i luoghi dove non esista alcuna sala. Ma anche in questi casi, si tratterà solo di sale correnti, non di lusso. Un poco responsabile di questa politica di larghe costruzioni di cinematografi è la stessa azienda di Stato. Posso assicurare che, da quando ho l'onore e l'onere di presiedere il Ministero delle finanze, si è cambiata completamente politica in questo settore — e maggiormente sarà cambiata — nel senso di dirigere la nostra attività al fine di avere sale di media portata che esercitino funzioni ricreative e culturali. Non cercheremo di avere sale di lusso, le quali non danno quel rendimento che avevano lasciato sperare.

Quindi, le preoccupazioni dell'onorevole Tremelloni sono anche le mie. Ne terremo conto, usando gli strumenti a nostra disposizione.

CHIOSTERGI. Non ripeterò quanto ha detto l'onorevole Tremelloni. La preoccupazione non è soltanto sua, ma anche del Governo e di larghi strati del mondo parlamentare.

A me pare che sia un'ottima cosa allargare gli scaglioni da 60 a 200, invece di mantenerli come erano fissati precedentemente.

Ritengo che le ragioni addotte dall'onorevole relatore siano valide. Occorre cioè favorire, per quanto possibile, i piccoli cinematografi in confronto a quelli di lusso. Ritengo che sarebbe opportuno che lo Stato non mantenesse delle percentuali così alte e che facesse pagare a tutti percentuali giuste. Concordo anche nella proposta di fare, come in altri paesi, il biglietto stampato dallo Stato. Le evasioni comporterebbero così delle sanzioni di carattere penale. Tutti pagherebbero quello che si deve pagare. Ricordo, in proposito, l'esempio della Svizzera, in cui la aliquota è soltanto del 13 per cento, che tutti debbono pagare per mezzo del biglietto stampato dallo Stato. I risultati sono ottimi: non si verificano quelle evasioni fiscali, che sono — dice il ministro — molto minori di quelle che si presumono.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho detto che sono minori. Ho detto che sono state scoperte in misura minore di quella in cui si verificano.

CHIOSTERGI. Comunque sono abbastanza vaste e incidono per molti miliardi.

Vorrei quindi concludere questo mio intervento dando la mia approvazione al disegno

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

di legge, augurandomi che si vada sempre più avanti su questa via, sulla via cioè di favorire i piccoli cinematografi e di colpire quelli di lusso il più possibile. E sono particolarmente lieto di vedere introdotte nell'articolo 5 di questo progetto di legge le norme per l'allargamento di quella facilitazione anche ad altre organizzazioni di carattere nazionale, la cui finalità sia riconosciuta da apposito decreto ministeriale.

DUGONI. Sullo spirito che informa questo provvedimento, io sono sostanzialmente d'accordo; non sono d'accordo soltanto sul limite di 60 lire di cui ha parlato l'onorevole Schiratti. Io vorrei portare tale limite a 100 lire e ciò per una ragione pratica, giacché nei piccoli centri, in generale, esistono due cinematografi, l'uno parrocchiale, l'altro di gestione privata e noi assistiamo sovente al fatto che lo spettacolo parrocchiale si aggira sulle 50-60 lire, mentre quello di gestione industriale è di solito intorno a lire 100. Se pertanto si applica la formula che è prevista qui nell'articolo 1, noi veniamo a favorire nettamente il cinematografo parrocchiale rispetto a quello industriale.

C'è una tendenza, dunque, contro cui noi abbiamo già più volte protestato, di concedere cioè sistematicamente dei permessi ai cinematografi parrocchiali e di osteggiare invece l'apertura di cinematografi liberi nei piccoli centri; e ben lo so io che ho tante volte salito le scale degli uffici ministeriali di via Veneto per patrocinare la causa di cinematografi privati nei piccoli centri e sempre mi sono imbattuto in anticamera nel prete e nel deputato democristiano (*Commenti*). È pertanto un fatto che noi constatiamo: cioè che il cinematografo già costruito non può funzionare perché la licenza non viene concessa proprio per i bastoni fra le ruote che mette il parroco. Poiché vi sono già queste difficoltà di ordine pratico e procedurale che voi determinate, io dico: ponete almeno sullo stesso piede il cinematografo industriale rispetto a quello parrocchiale. Non chiedo altro che questo.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, mi sembra che questa sua osservazione, più che formare oggetto di discussione generale, possa formare oggetto di discussione sui singoli articoli e, nella specie, sull'articolo che tratta di queste aliquote, nella qual sede ella potrà, se lo creda, presentare un emendamento.

PONTI. Onorevole Dugoni, l'osservazione da lei fatta circa le 60 lire, che farebbe pagare la sala cinematografica parrocchiale rispetto alle 100 che farebbe pagare quella

industriale, mi pare non risponda al vero, giacché anche quella industriale tiene — specialmente nei piccoli centri, ma anche nei grandi — i prezzi molto bassi nelle zone popolari.

DUGONI. A Roma il prezzo minimo del biglietto è 100 lire.

PONTI. Volevo poi anche fare un'altra osservazione. Poiché io sono del parere che il cinematografo debba pure perseguire un fine educativo, non debba cioè essere esclusivamente voluttuario, giacché dovrebbero anche essere programmati dei films nei quali dovrebbe essere inserita una parte che illustri e volgarizzi qualche aspetto scientifico, vorrei cogliere l'occasione per raccomandare che questa esigenza sia sempre più sentita e che questa parte didascalica sia sempre più e meglio curata, così che chi si reca al cinematografo per un fine esclusivamente di diletto possa, pur conseguendo il fine stesso, anche istruirsi.

Tornando poi su quanto ha osservato l'onorevole Dugoni, gli dirò che, anche se è vero che possa esistere, nei piccoli centri specialmente, un antagonismo fra il cinema parrocchiale e quello industriale, è però altrettanto e maggiormente vero che vi sono moltissimi cinematografi industriali di quartieri popolari dove i prezzi sono bassissimi e che hanno un pubblico che dovrebbe essere particolarmente caro all'onorevole Dugoni e alla sua parte, perché si tratta di un pubblico di assai limitata disponibilità.

DUGONI. Ma io ho fatto una proposta formale.

PONTI. Che se noi però accettiamo viene ad intaccare tutto il sistema.

PRESIDENTE. Debbo tornare a far riflettere gli onorevoli colleghi che, come dicevo poc'anzi, l'argomento, di cui si sta ora discutendo, è opportuno formi piuttosto oggetto di discussione su un determinato articolo che non di discussione generale: per il procedere quindi organico e ordinato dei nostri lavori, vorrei ora, se non vi sono altri colleghi che chiedano di intervenire in sede di discussione generale, dichiarare questa chiusa e passare alla discussione degli articoli, nella qual sede potrà essere ripresa la questione sollevata dall'onorevole Dugoni.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« L'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'articolo 1

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 50 . . . . .	15 per cento
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150 . . . . .	50 »

Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y^1 = 0,001 X^2 + 0,15 X + 5$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 50 a 150 ».

« Salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira ».

SCHIRATTI, *Relatore*. A questo articolo presento alcuni emendamenti: al primo comma propongo di sostituire le parole « non superiori a lire 50 » con le altre « non superiori a lire 60 », e, sempre al primo comma, propongo di sostituire le parole « superiori a lire 150 » con le altre « superiori a lire 200; al secondo comma la formula  $Y^1 = 0,001 X^2 + 0,15 X + 5$ , propongo di sostituirla con la seguente altra:  $Y = 0,25 X$  e alla fine di questo comma propongo di sostituire le parole « da 50 a 150 » con le altre « da 60 a lire 200 ».

Vale a dire che, tanto per riferirsi all'esempio recato dall'onorevole Dugoni, fino a 60 lire (ossia fino al limite minimo) l'aliquota sarà del 15 per cento, mentre al prezzo di lire 100, ossia al limite proposto dall'onorevole Dugoni, si andrebbe con la nuova formula al 23,75 per cento. Naturalmente poi ci sarebbero tutti gli scaglioni intermedi.

Praticamente quindi noi, in rapporto alla proposta dell'onorevole Dugoni, avremmo che, effettivamente, quelli che arrivano al prezzo di lire 100 avrebbero un aumento massimo di lire 15. Ora, io mi permetterei di dire che un miglioramento a favore dei cinematografi popolari mi sento di proporlo e di fatto lo propongo, ma ho la preoccupazione che portarlo a 100 non sia opportuno, giacché mentre facendo l'accennato piccolo sposta-

mento a lire 60 non vi sarà presumibilmente contrazione nel gettito, si correrà tale rischio portando il prezzo a lire 100.

Pertanto anche se questa contrazione non sarà rilevante, essa è da evitarsi, perché è da considerare che nei piccoli paesi i bilanci comunali fanno quasi sempre calcolo notevole sul gettito della locale sala cinematografica, in quanto, come diceva poc'anzi l'onorevole Ministro, quasi i 9 decimi di questo tributo vengono riversati nelle casse dei comuni. Con l'emendamento proposto dall'onorevole Dugoni, noi correremmo invece il rischio di vedere diminuito il gettito a danno dei piccoli comuni. Ed io francamente, se da un certo punto di vista non avrei dispiacere di suggerirlo, da un altro punto di vista, cioè per la considerazione di vera indole fiscale, ho delle perplessità e mi permetterei di suggerire alla Commissione di fare i passi avanti per tappo dato che già ne abbiamo fatti e con questo disegno di legge ne facciamo un altro. Se l'esperienza ci suggerirà di poterne fare degli ulteriori, così come ne abbiamo fatto dopo questa guerra con tre o quattro provvedimenti, ne potremo fare un altro tra qualche tempo.

Non vorrei, nei riguardi dei bilanci dei comuni, che si facesse un salto nel buio, la cui vastità non siamo in grado oggi di misurare. La potremo misurare dopo un anno di esperienza, cioè dopo un anno di applicazione di questa legge.

TREMELLONI. Propongo il seguente emendamento: sostituire le parole: « per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200, 50 per cento » con le altre « per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 250, 75 per cento ».

Mi preoccupo di questo fatto: che noi qui ragioniamo sempre con la preoccupazione di una eventuale contrazione del gettito.

Ora, la politica fiscale non è destinata soltanto per aumentare il gettito di alcune voci; è fatta ad un certo momento anche ai fini di seguire una certa congiuntura, che esige un livello di austerità del quale credo tutti siano convinti. Credo che coloro che si recano in un cinematografo e spendono in una serata oltre 200 lire debbano essere tassati fortemente, anche se questo implica una contrazione del gettito. Se su circa 7.600 miliardi di reddito abbiamo una parte che è destinata a spese voluttuarie, volere o non, dovremo riesaminare tutto questo bilancio della spesa pubblica e privata nella attuale congiuntura, e vedere se effettivamente questo reddito è speso bene o male.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

Ora, dobbiamo cercare di contrarre il più possibile le spese di carattere voluttuario. Da ciò la ragione della mia insistenza affinché per prezzi superiori ad un certo livello, e in particolare per i cinematografi di lusso, la tassazione sia fortissima, anche inibitoria.

Poi, noto che al terzo comma dell'articolo 1 si dice: « per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150... 50 per cento ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Secondo la mia proposta il prezzo dovrebbe superare lire 200.

TREMELLONI. Allora va bene. Rimane, quindi, il mio emendamento per i prezzi superiori alle lire 250.

ZERBI. Vorrei chiedere se il diritto erariale nella misura del 75 per cento dopo 250 lire sia notevole rispetto a quella che è la tassazione a 200.

SCHIRATTI, *Relatore*. Con l'applicazione della formula da me proposta, col prezzo del biglietto di lire 195 non compreso il diritto erariale, arriviamo al 48,75, mentre a lire 200 giungiamo al 50 per cento.

ZERBI. Vorrei far notare all'onorevole Tremelloni che dal 50 al 75 per cento v'è un 25 per cento, il che farà sì che vi sarà un raggruppamento di prezzi intorno alle lire 200.

PIERACCINI. Mettiamo 250.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetto richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità di questa proposta. Per me, l'accettazione di essa significherebbe la morte dell'industria cinematografica in Italia.

DUGONI. Non muore mai.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi si dovrà consentire di poter senz'altro affermare che in Italia le maggiori sale, cioè quelle di prima visione, sono tutte in perdita. E ciò posso assicurarlo, perché tutte queste sale sono gestite dallo Stato.

DUGONI. Solo però quelle dello Stato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, perché effettivamente i prezzi che si praticano in queste sale di prima visione hanno una funzione piuttosto pubblicitaria anziché economica. Le sale più redditizie, gestite da esercenti privati, sono quelle di seconda e terza visione. Rende di più una sala rionale di quello che non rendano i grandi cinema di Roma.

Debbo osservare che parecchi deputati, anche dell'opposizione, hanno invitato il Governo, con diversi ordini del giorno, in occasione della discussione del bilancio del tesoro, perché continui a fare questa politica cinematografica, che io, come Ministro delle finanze, vorrei terminare, perché ogni anno

abbiamo una perdita, gradualmente diminuita in seguito ad una certa energia che abbiamo messo in questo settore, ma v'è sempre una certa perdita.

Quindi, come Ministro delle finanze, dovrei proporre la chiusura di dette sale, costituendo un pessimo affare per lo Stato. Ma i ripetuti ordini del giorno invitano il Governo a mantenere questa politica, pur rimproverandolo, forse giustamente, di una non perfetta capacità amministrativa nella gestione delle sale stesse.

Ora, mi permetto di dire che se dovessimo fare un salto di 200 lire, che sarebbe il prezzo netto prevedibile delle sale di seconda visione, avremmo un prezzo al consumatore di lire 270-280-290 con la conseguente impossibilità di fare funzionare queste sale, non solo, ma daremmo lo stimolo alle sale di seconda visione ad avvicinarsi alle 200 lire che sono previste qui come prezzo possibile medio per le sale di seconda visione.

Quindi, dobbiamo dire le cose come sono: vogliamo fare una politica fiscale di rendimento di questa imposta, pur cercando di prendere il più possibile ai consumatori che sono disposti a pagare delle cifre più elevate per questo divertimento? Ed allora credo che il progetto che il Governo ha presentato, con gli adattamenti che l'esperienza potrà suggerire, è un progetto logico; ma se si porta il diritto erariale al 75 per cento per i prezzi superiori alle 250 lire le conseguenze non potrebbero essere che queste: o chiusura delle sale di prima visione o praticare un prezzo netto di 250 lire anche per le sale di prima visione costringendo quelle di seconda visione a stabilire prezzi al di sotto delle 200 lire; in tal modo si determinerebbe così una politica industriale e fiscale sbagliata.

Pregherei quindi di lasciar fare un esperimento con le norme contenute in questo disegno di legge. Non per niente esso era stato presentato alla Camera molti mesi fa e ne abbiamo ritardato la discussione per poter fare tutti gli esami possibili. Credo che aggravare questa scala ulteriormente non darebbe risultati né dal punto di vista economico, né da quello fiscale. Allora sarebbe meglio dire che sono proibite le sale di prima visione e passare alla loro chiusura!

PONTI. Non avrei nulla da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole ministro. Richiamo la vostra attenzione, proprio oggettiva, sul fatto della scarsa frequenza dei cinematografi a prezzi alti e posso confermare, anche con dati di fatto, questa esatta informazione, che rendono di più i cinema-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

tografi a prezzi bassi; e ciò deve preoccuparci da altri punti di vista, a cominciare da quello igienico, turistico ed anche per l'aspetto decoroso delle nostre città.

Debbo dire che, purtroppo, il livello estetico dei cinematografi italiani è bassissimo e le persone che vengono in Italia provenienti dall'estero che vanno per caso in uno qualunque di questi cinematografi, quando non entrano in uno dei rari cinematografi di lusso di Milano, sono meravigliati come possano restare aperte certe sale. E ciò perché vi sono delle sale cinematografiche che sono veramente indecenti.

Io penso, pur aderendo alle affermazioni che hanno fatto prima sia l'onorevole Tremelloni che l'onorevole Ministro, che dobbiamo incoraggiare tutti quanti i proprietari di cinematografi ad introdurre delle migliorie, e portare le sale cinematografiche a condizioni migliori. E ciò nell'interesse del paese ed anche del turismo. Cito ad esempio una città come Venezia, città eminentemente turistica, nella quale vi sono solo due sale cinematografiche degne, mentre tutte le altre sono assolutamente impossibili.

Ora, avremmo quasi il dovere di incoraggiare questi proprietari di cinema, che direi impraticabili, ad apportare delle migliorie che li rendessero più frequentati dal popolo, in modo che questo possa trovarvisi a suo agio.

Sono contrario alla tassazione proposta dall'onorevole Tremelloni che mi sembra assolutamente eccessiva, prima di tutto perché essa porterebbe alla chiusura delle sale migliori e poi perché porrebbe un limite al miglioramento di quelle di tipo modesto.

**PRESIDENTE.** L'articolo 1, con gli emendamenti proposti dal relatore, risulterebbe del seguente tenore:

« L'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60 . . . . .	15 per cento
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200 . . . . .	50 »

Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y = 0,25 X$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200 ».

Salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira ».

**VANONI, Ministro delle finanze.** Prima della votazione vorrei dare un chiarimento circa l'arrotondamento.

**DUGONI.** D'accordo.

**ZERBI.** A questo proposito non penso che sia cosa agevole arrotondare per lira.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Quanto all'arrotondamento v'è la disposizione fondamentale della legge che dice che esso va fatto per cinque lire. L'arrotondamento è al prezzo netto, per evitare calcoli difficili.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 sino alle parole: « per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200... 50 per cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Tremelloni: « per i prezzi non compreso il diritto erariale, superiori a lire 250... 75 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il resto dell'articolo già precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« L'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 50 . . . . .	15 per cento
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150 . . . . .	40 »

« Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y^2 = 0,0018 X^2 - 0,11 X + 16$$

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 50 a 150.

« Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

- a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
- b) da uno spettacolo di rivista;
- c) da uno spettacolo di operetta;
- d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;
- e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

« La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria.

« Salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira ».

SCHIRATTI, *Relatore*. A questo articolo propongo i seguenti emendamenti: al 1° comma sostituire le parole « non superiori a lire 50 » con le altre « non superiori a lire 60 », e, successivamente, sempre al 1° comma, sostituire le parole « superiori a lire 150 » con le altre « superiori a lire 200 »; al secondo comma propongo di sostituire la formula  $Y^2 = 0,0018 X^2 - 0,11 X + 16$  con l'altra  $Y = 0,0005 X^2 + 0,0486 X + 10,28$  e, alla fine di questo secondo comma, propongo di sostituire le parole da « 50 a 150 » con le altre « da 60 a 200 ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro emendamento è stato presentato pongo in votazione l'articolo 2 che, con gli emendamenti proposti dal relatore, risulterebbe del seguente tenore:

L'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60 . . . . . 45 per cento

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200 . . . . . 40 per cento

Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y = 0,0005 X^2 + 0,0486 X + 10,28$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200 ».

Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

- a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
- b) da uno spettacolo di rivista;
- c) da uno spettacolo di operetta;
- d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;
- e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria.

Salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira ».

FANFANI. Sono arrivato tardi per la discussione intorno all'articolo 1. Non so quindi se anche lì vi sia una formula. Comunque debbo protestare per questo sistema delle formule. Ho notato che lo stesso relatore si trova impacciato nell'interpretare la formula. Immaginate che cosa succede per i cittadini!

Si potrebbe fare una tabellina, in cima alla quale fosse posta la dicitura che le varie cifre sono state ottenute con la formula già letta dal relatore. Non è possibile che il cittadino debba trovarsi dinanzi a questi *rebus*. Io chiederei come i colleghi calcolerebbero  $0,0018 X^2$ . Sono sicuro che si formerebbero due gruppi: uno che farebbe  $0,0018 X$  tutto elevato al quadrato e l'altro farebbe  $X^2$  moltiplicato  $0,0018$ . Siccome altrettanto farebbero i cittadini, ne avverranno migliaia e migliaia di cause ed i giudici decideranno in base alle regole matematiche. Mi domando se dobbiamo dar modo di fabbricare le cause quando si elaborano le leggi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

SCHIRATTI, *Relatore*. Già altra volta feci presente l'opportunità di mantenere il criterio che la legge fosse intelligibile alla massa dei cittadini e, in conseguenza, ho fatto la stessa obiezione anche per questo disegno di legge; ma questo viene accompagnato precisamente dalla tabella.

Ora, qui vi sono due criteri, onorevole Fanfani: o riportare la tabella nell'articolo (ed allora diventerebbe un articolo più complicato)...

FANFANI. Si dovrebbe allegare la tabella.

SCHIRATTI, *Relatore*. ...ovvero aggiungere la tabella, che è pronta ai fini del prezzo per il cittadino.

FANFANI. Io direi: secondo l'allegata tabella A, aggiungendo la formula.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non esiste imposta progressiva che non importi la necessità della formula nella legge, onde evitare qualsiasi arbitrio. E questa che ora esaminiamo è una imposta progressiva. Pertanto i valori che dovremmo indicare per le aliquote non sono 20, ma 140.

FANFANI. Avevo sentito di arrotondamenti di cinque lire in cinque lire.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per coloro che vogliono conoscere l'andamento effettivo di questa progressione i valori sono 140. In un primo momento avevo messo la solita formula: le scale intermedie saranno pubblicate con decreto del Ministro delle finanze. Ma mi è stato detto che poiché qui si trattava e giocava la considerazione opposta di 140 valori, questi calcoli si potevano fare opportunamente in una circolare, tanto più che all' esercente interessa conoscere qual'è il prezzo netto e quale quello lordo. E questo, normalmente, si è fatto sempre con circolari del Ministero delle Finanze, poi diffuse dalla associazione degli esercenti.

Ora, se, per chiarezza, l'onorevole Fanfani desidera che questo sia approvato con decreto legislativo, si può delegare il Ministro delle finanze a pubblicare le tabelle.

Se, viceversa, si ritiene sufficiente la circolare del Ministero, nella quale si fa soltanto il calcolo dell'unità di prezzo, ecc., quella è un'altra via, che si può tuttavia anche seguire.

Comunque, io non ho difficoltà a far pubblicare e ad accettare le tabelle dei valori intermedi.

FANFANI. Si potrebbe dare la delega al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 con

gli emendamenti proposti dal relatore e di cui già è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 3.

Il diritto erariale dovuto sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 18 per cento.

(È approvato).

## ART. 4.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso, a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del cinquanta per cento dei diritti medesimi per il quinquennio 1951-55.

Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — alla fine di ciascun trimestre.

(È approvato).

## ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'E.N.A.L. estese, con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1948, n. 3, agli iscritti del dopolavoro ferroviario, sono estese anche agli iscritti agli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute a termini del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro dell'interno, emesso su conforme parere del Ministero delle finanze.

(È approvato).

## ART. 6.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi tipo e sulle scommesse, nonché dei tributi annessi, alla Società Italiana Au-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

tori ed Editori (S.I.A.E.) per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

SCHIRATTI, *Relatore*. Io mi permetterei di proporre un emendamento a questo articolo, nel senso di aggiungere — dopo le parole «alla Società Italiana Autori ed Editori (S. I. A. E.)» — le altre: «o altro ente di diritto pubblico».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Qui si tratta di una tradizione che ha un suo fondamento di natura pratica.

Siccome la S. I. A. E. controlla già tutti gli spettacoli in materia di riscossione dei diritti di autore, sarebbe difficile creare una organizzazione meno costosa di detta Società.

Il Ministero potrà sempre presentare un'altra legge qualora le condizioni di questo ente non fossero accettabili, per il raggiungimento di tale scopo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni del Ministro delle finanze, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6, di cui già è stata data lettura.

(È approvato).

Bisognerà ora aggiungere un articolo che dia facoltà al ministro di approvare le tabelle concernenti le formule già approvate con gli articoli 1 e 2.

SCHIRATTI, *Relatore*. L'articolo potrebbe essere così formulato:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le tabelle delle aliquote intermedie, secondo le formule indicate nei precedenti articoli 1 e 2 ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo nel testo ora letto dal relatore.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

Modifiche delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo. (1597).

Presenti e votanti . . . . . 30

Maggioranza . . . . . 16

Voti favorevoli . . . . . 30

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Martino Carmine, De Palma, Dugoni, Fanfani, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Walter, Zagari, Zerbi.

*Sono in congedo:*

Ceccherini, Ferreri, Montanari, Mannironi, Saggin.

**La seduta termina alle 11.**